Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Sabato 24 giugno** — **Numero 148**

AVVISO

Si avvertono i signori abbonati che l'Indice generale del 1921, è in corso di stampa, e, quanto prima, verrà dispensato.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 778 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.

Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche.

Art. 2.

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte ne alterate senza il consenso del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo. Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili i quali siano stati oggetto di detta dichiarazione, sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovraintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle dal Ministero dell'istruzione pubblica, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Contro la dichiarazione ministeriale è ammesso il ricorso al Governo del Re che decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e il Consiglio di Stato, salvo il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato e il ricorso in via straordinaria al Re.

Art. 3.

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse, di cui nel precedente articolo, il Ministero della istruzione pubblica ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati su gli immobili soggetti alla presente legge.

Entro il termine di un mese il Ministero della istruzione pubblica dovrà procedere alla notificazione della dichiarazione di cui all'art. 2.

Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi diritto l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

Art. 4.

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni od attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinchè le nuove opere non danneggino lo aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche contemplate nell'art. 1°.

L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

Art. 5.

E' vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche di cui nell'art. 1°.

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero dell'istruzione pubblica, a mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, dei quali è vietata l'affissione a norma del presente articolo.

Art. 6.

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini di cui negli articoli 2°, 3° e 5° della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1000.

Indipendentemente all'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica con ordinanza motivata può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite o la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti è eseguita d'ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgressione.

La nota delle spese relative è resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione, è rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 7.

Gli ispettori onorari, le Commissioni provinciali previste nell'articolo 47 della legge 27 giugno 1907, n. 386, gli uffici comunali e provinciali, gli uffici di dipartimenti forestali e del Genio civile e gli uffici tecnici di finanza devono segnalare alle Sopraintendenze dei monumenti e al Ministero dell'istruzione pubblica le opere progettate o iniziate, nonchè l'affissione dei cartelli ed altri mezzi di pubblicità che contravverranno alle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 779 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Montesilvano Marina, frazione del comune di Montesilvano, è distaccata dal capoluogo e costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con decreto Reale, a tutte le disposizioni derivanti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 780 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero per l'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per le bonifiche idrauliche ed agrarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — RICCIO — BERTINI.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 781 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2610 che abroga il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico spettante, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCALEA.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale n. 1014, in data 4 luglio 1918, relativo alla formazione del ruolo dei sottocapi meccanici motoristi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 783 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 784 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2095, che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio.

Il decreto avrà vigore solo fino al 31 dicembre 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 785 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti Luogotenenziali:

1. Decreto Luogotenenziale in data 11 ottobre 1917, n. 1661, col quale è stabilito il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

2. Decreto Luogotenenziale in data 10 gennaio 1918, n. 74, portante modificazioni al decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, relativo al passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina.

3. Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595 che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale in data 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso corpo, la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali.

Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1962;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace;

DECRETA:

Art. 1.

La ritenuta per spese di amministrazione e di liquidazione prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 1962, sui prodotti della liquidazione dei beni diritti e interessi di sudditi germanici, austriaci e ungheresi, è stabilita nella misura del 3 per cento dell'ammontare dei singoli prodotti.

Art. 2.

Le ritenute saranno effettuate man mano che i singoli prodotti saranno versati al Tesoro ed iscritte nel conto corrente fra il Tesoro e l'Ufficio di verifica e compensazione.

Le somme risultanti dalle ritenute saranno tenute in evidenza in apposito conto presso l'Ufficio di verifica e compensazione e costituiranno un fondo a parte, il quale, sotto la vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e secondo le direttive che saranno stabilite dai ministri stessi, sarà gestito dalla Sezione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace, investita delle funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Ufficio di verifica e compensazione.

Per tutto quanto riguarda le modalità di esplicazione di tale gestione si osserveranno le norme di cui al decreto Ministeriale 31 gennaio 1921, pubblicato nel n. 46, parte seconda, della *Gazzetta ufficiale*, circa l'ordinamento e funzionamento dell'Ufficio di verifica e compensazione.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 6 marzo 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Letta la richiesta in data 7 luglio 1921 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa alla attribuzione del fondo « Mandranova » sito in territorio di Camporeale, provincia di Trapani, e intestato alla signora Beccadelli Marianna fu Pietro, proprietaria dell'intero e usufruttuaria di 3/4 e Florence Dinnes fu Guglielmo vedova Beccadelli; il quale fondo, come risulta dal certificato dell'Agenzia delle imposte di Alcamo, ha una superficie di Ha. 608,99,72 ed è individuato coi nn. 1, 2, 3, 4 della sezione E e dai confini: a nord, fabbricati di Camporeale, censiti Serpi, censiti Colle Pioppo, strada provinciale Palermo-Camporeale, fondo Pernice; ad est fondo Pernice, fondo Macellarotto, censiti di Borragine; a sud, fondo Boccadorio; ad ovest, fondo Fornazzo, censiti Piterra, trazzera per Palermo, trazzera Camporeale-Roccamena.

Udita la relazione del comm. ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha data comunicazione della richiesta di attribuzione ai proprietari interessati, come risulta da ricevute postali di ritorno.

Ritenuto che la richiesta di attribuzione di cui è parola, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, per essere il fondo atto ad importanti trasformazioni colturali.

Considerato che il fondo affittato alla Lega cooperativa cattolica fra gli agricoltori di Camporeale è diviso in 140 quote e tutto coltivato in turno regolare e cioè Ha. 400 a cereali, ed Ha. 200 a sulla e fava.

Considerato che l'Opera nazionale si propone di addivenire alle seguenti trasformazioni colturali:

1. Impianto di vigneto su ceppo americano, con alberi fruttiferi, nella zona che va dall'abitato fino alla trazzera di Palermo ed anche oltre la trazzera fino ai censiti di Serpi, Rizzuto, Caruso, Modesto e Vaccaro; e così pure nella zona della contrada Cocuzza, fra i censiti di Pioppo e il Vallone Boraggine.

2. Impianto di filari di mandorli e ulivi in consociazione alla coltura erbacea nelle zone lungo i confini ovest e sud del fondo.

3. Trasformazione in alberato specializzato o consociato nella parte est del fondo fra la provinciale del vallone Boraggine ed i censiti Pioppo.

4. Nel resto del fondo coltura cerealicola intensiva in rotazione continua con leguminose da foraggio e da seme.

5. Sistemazione di affossature nel terreno acquitrinoso, in contrada Gramignana.

Presa visione delle deduzioni presentate dalla proprietaria interessata e che così possono riassumersi:

1. Le terre da attribuirsi all'Opera e suscettive di importanti trasformazioni colturali sono quelle incolte.

2. Se anche potessero comprendersi quelle coltivate, debbono sempre escludersi quelle intensamente coltivate, come è la condizione del fondo Mandranova, che ha una coltura continua, cioè senza pascoli, e con avvicendamento dei cereali (Ha. 400) con fave e sulla (Ha. 200).

Il reddito notevole è comprovato dalla quota di affitto di 3 quintali di grano duro ad ettaro che paga la Cooperativa cattolica di Camporeale, e l'affitto dura fino al 1925

3. Per la natura argillosa del terreno esso non si presta a colture erbacee ed arbustive. Se ciò fosse stato possibile ed utile lo avrebbe fatto l'antico proprietario principe di Camporeale che ha piantato viti ed alberi dovunque ne vide la convenienza economica.

4. Da ultimo si invoca una perizia per controllare le asserzioni fatte; in ogni caso, qualora il fondo venisse attribuito, si chiede venga fissato il tempo utile per la esecuzione della trasformazione, intendendo la proprietaria di addivenire al riscatto del fondo.

Presa visione delle contro deduzioni presentate dall' Opera, la quale osserva:

1. Le trasformazioni colturali consistono nel sostituire alla coltura esistente un'altra più adatta al fondo, avuto riguardo alle sue speciali condizioni di fertilità.

2. Il fondo Mandranova non è costituito da terreni sciolti e leggeri, ma nemmeno può giudicarsi argilloso.

3. Anche del fondo Mandranova fu in passato concessa una parte in enfiteusi perchè ritenuta adatta a colture legnose; vi sono poi porzioni confinanti con censiti già trasformati in vigneti, oliveti, ecc.

Successivamente sono state presentate dalla proprietaria altre deduzioni le quali non aggiungono nulla di sostanziale alle precedenti, ma hanno principalmente lo scopo di accompagnare la perizia di un tecnico.

Tale perizia può così riassumersi:

1. Il terreno è quasi tutto argilloso: l'impianto di alberi o di viti non può occupare al massimo che un centinaio di ettari comunque sparsi: l'impianto però sarebbe costoso o poco redditizio.

2. I censiti limitrofi non presentano un esempio di vigneti molto prosperi; anche gli ulivi e i mandorli che vi esistono sono miseri esemplari.

3. La coltura granaria, attualmente praticata, è la più adatta alla natura del terreno e la più redditizia.

4. La coltura cerealicola intensiva, indicata dall'Opera, non è altro che quella che ora viene adottata.

Ammesse le parti dinanzi al Collegio, i rappresentanti della proprietaria dopo aver illustrato le deduzioni scritte hanno espresso l'opinione che se anche fossero possibili le colture arboree o arbustive esse costituirebbero semplicemente una sostituzione di coltura che potrà chiamarsi miglioria, ma non mai una importante trasformazione colturale. Aggiungono che qualora la Cooperativa cattolica lasciasse l'affitto, si ha già un offerta di un'altra Cooperativa, veramente composta di ex combattenti, che si propone di continuare nell'attuale sistema di coltura ed allo stesso prezzo.

Il rappresentante dell'Opera ritiene che solo trasformando gli affittuari in proprietari si è sicuri della continuità di una coltura intensiva.

Ritiene che se anche la trasformazione si riducesse all'impianto di un vigneto di 100 ettari, esso riuscirebbe a costituire un reddito molto superiore all'attuale.

Aggiunge poi che si sono già fatte pratiche perchè i componenti delle due Cooperative possano accordarsi nella divisione delle terre che verranno attribuite.

Il Collegio osserva che dal piano dell'Opera risultano queste circostanze:

1. Il terreno è di natura argilloso-siliceo, il che significa prevalentemente argilloso.

2. Il fondo è tutto coltivato in turno regolare e cioè per circa Ha. 400 a cereali e per circa 200 a sulla e fava.

3. Il fondo è diviso in 140 quote, in ciascuna delle quali si pratica l'avvicendamento suindicato.

4. L'entità della superficie che verrebbe trasformata riesce in parte inesatta, in parte indeterminata. Inesatta in quanto le cifre esposte nella relazione non corrispondono a quanto è segnato nel grafico annesso; indeterminata perchè non si precisa la densità del numero delle piante che verrebbero messe nella coltura consociata, e perchè non si indica l'entità della superficie da trasformarsi lungo i confini sud ed ovest.

5. L'impianto di un vigneto di un centinaio di ettari è, in massima, una importante trasformazione culturale; ma nel caso in esame è dubbia la possibilità e convenienza di tale impianto, data la natura generale del terreno. Anzi la circostanza che proprio nella zona adiacente ai fabbricati del paese di Camporeale non si sieno mai piantati nè alberi, nè viti, fa pensare maggiormente alla inadattabilità del terreno, poichè nei dintorni di tutti i paesi si riscontrano generalmente piante arboree ed arbustive.

6. Ad ogni modo, a prescindere dalla entità della trasformazione progettata, risulta sempre che almeno in una metà del terreno resta inalterato l'attuale sistema di coltura intensiva che ora si pratica in tutto il fondo.

Tutto quindi considerato, il Collegio, pur giudicando che, in massima, la consociazione di piante arboree ed arbustive non è, come ha detto il rappresentante della proprietaria, una semplice miglioria, ma una trasformazione colturale, ritiene che, nel caso concreto la progettata trasformazione risultando molto incerta, non riveste i caratteri di una importante trasformazione colturale.

Per tale motivo,

Il Collegio centrale arbitrale

Visti ed applicati gli articoli 9, nn. 3 ed 11, prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Rigetta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, relativi alla attribuzione del fondo « Mandranova » in territorio di Camporeale (Trapani) di proprietà della signora principessa Beccadelli Marianna come più sopra è descritto.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 27 ottobre 1921, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 16 del successivo mese di novembre.

Nonis — Faggella — Brizi — Zattini, *estensore* — Zapparoli — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 16 del mese di novembre 1921

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 19 novembre 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Penaglia Enrico, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 27 maggio 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Delli Carri Luigi, capitano in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1921. L'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Giovannone Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 16 gennaio 1922.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 21, dal 22 al 28 maggio 1922

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	1	—	1	—
Brescia (a)	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Como	Como	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	13	1	13
Carbonchio sintomatico					
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	2
»	Asti	1	—	1	—
Ancona	Ancona	—	3	—	6
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	1	1
Avellino	Avellino	1	—	1	—
»	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Belluno (a)	Belluno	6	—	9	3
»	Feltre	4	3	11	9
Bergamo	Bergamo	5	1	7	2
»	Treviglio	—	1	—	2
Bologna	Bologna	7	1	12	1
»	Imola	2	—	2	—
»	Vergato	2	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Afta epizootica					
Brescia (a)	Breno	2	—	6	—
»	Brescia	8	—	21	2
»	Chiari	5	1	9	2
»	Verolanuova	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	2	—	4	
Como	Como	1	—	4	—
»	Lecco	3	—	4	—
»	Varese	2	—	3	—
Cremona	Casalmaggiore	3	—	7	1
»	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	15	2	18	3
Cuneo	Alba	1	1	1	1
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Comacchio	1	—	3	1
»	Ferrara	4	—	11	—
Firenze	Firenze	2	2	3	3
»	San Miniato	3	1	3	2
Forlì	Cesena	1	—	6	2
»	Forlì	—	1	—	1
Genova	Chiavari	1	—	2	—
»	Genova	—	1	—	1
»	Savona	—	1	—	1
»	Spezia	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	1	1
»	Portoferraio	—	1	—	1
Lucca	Lucca	7	—	13	2
Mantova	Mantova	6	1	8	1
Massa e Carr.	Massa	4	1	12	1
Milano	Abbiategrasso	4	1	5	1
»	Lodi	2	5	2	6
»	Milano	2	1	2	2
»	Monza	1	—	1	—
Modena (a)	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	4	—	6	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*.					
Napoli	Napoli	1	—	6	—
Novara	Novara	3	—	4	2
»	Pallanza	1	—	10	—
Padova	Padova	6	2	10	2
Parma	Borgo S. Donnino	1	1	1	4
»	Parma	1	2	1	3
Pavia	Mortara	6	—	6	—
»	Pavia	6	2	6	4
»	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Rieti	2	—	5	—
»	Spoleto	—	2	—	5
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	2	—	3
Pisa	Pisa	7	1	25	1
»	Volterra	1	1	1	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	2	—	4	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	5	—	13
Roma	Roma	3	—	3	—
»	Velletri	4	1	4	1
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	6	—	7	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena (*a*)	Siena	1	1	1	1
Siracusa	Modica	—	1	—	5
Sondrio	Sondrio	2	—	4	—
Torino	Torino	2	—	2	—
Treviso	Treviso	—	1	—	2
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	3	—	7	3
»	Pordenone	4	—	8	1
»	Udine	14	2	38	12
Venezia	Venezia	13	1	29	10
Verona	Verona	4	3	5	3
Vicenza	Vicenza	2	3	3	6
		221	64	405	146

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	5	—
Arezzo	Arezzo	3	1	38	10
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	4	—
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	1	2	1
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	4
Ferrara	Ferrara	1	—	4	—
Forlì	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Macerata	—	2	—	5
Mantova	Mantova	—	2	—	3
Messina	Patti	2	1	3	2
Pavia	Mortara	—	1	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	2
Pesaro-Urbino	Pesaro	—	1	—	1
»	Urbino	2	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena (*a*)	Siena	3	—	8	—
Teramo	Teramo	2	—	2	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		30	15	83	34
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Roma	Roma	1	—	4	—
»	Viterbo	—	1	—	1
		2	1	7	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	Avellino	2	—	5	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	2	—	3	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	4	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
»	Nola	—	1	—	1
»	Sora	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	2
Napoli	Casoria	3	—	5	—
»	Castellammare di S.	1	—	1	—
»	Napoli	6	—	25	—
Palermo	Palermo	2	—	64	—
»	Termini Imerese	2	—	11	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	3	—
Siracusa	Siracusa	1	—	13	—
		27	5	141	6
Rabbia.					
Aquila degli A. *(b)*	Sulmona	1	—	15	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle Pug. *(b)*	Altamura	1	—	8	—
»	Bari	2	—	6	—
»	Barletta	1	—	2	—
Belluno *(b)*	Feltre	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Como	Varese	—	1	—	4
Cosenza *(b)*	Castrovillari	—	1	—	1
»	Cosenza	—	1	—	1
»	Paola	—	1	—	1
»	Rossano	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
»	Pistoia	—	1	—	1
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Rimini	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	3	—	3
Segue *Rabbia*					
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Pisa	Pisa	—	2	—	2
»	Volterra	—	4	—	3
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena *(a)*	Siena	—	1	—	2
Verona	Verona	—	8	—	10
		9	30	40	39
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila degli Abr.	7	—	40	—
»	Avezzano	11	—	82	—
»	Cittaducale	3	—	7	—
»	Sulmona	4	—	38	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	27	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	S. Angelo dei L.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	7	—
Benevento	Benevento	1	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	4	—	57	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
»	Isernia	1	—	1	—
Macerata	Camerino	1	—	8	—
Napoli	Napoli	1	—	3	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Frosinone	2	—	2	—
»	Roma	3	—	10	—
»	Velletri	4	—	4	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Torino	Susa	1	—	1	—
		59	—	307	—
Tubercolosi bovina					
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Aquila degli A. (b)	Aquila	—	1	—	1
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Novara (b)	Domodossola	1	—	1	—
		3	1	3	1
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	4	—
Potenza	Melfi	3	—	11	—
		4	—	14	—
Morbo coitale maligno.					
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Como	Como	1	—	1	—
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		5	—	5	—
Colera dei polli					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	5	—
Macerata	Macerata	—	1	—	10
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		3	3	7	12
Influenza del cavallo.					
Reggio Emilia	— Reggio Emilia	—	1	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	11	14	14
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	46	285	551
Malattie infettive dei suini	25	45	117
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	12	32	147
Rabbia	18	39	79
Rogna	15	59	307
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	3	8
Vaiuolo ovino	2	4	14
Morbo coitale maligno	5	5	5
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	2
Colera dei polli	5	6	19

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dall'8 al 14 maggio 1922.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO politico	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Venezia Giulia	— Pola	1	—	1	—
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	1
»	Gradisca	5	1	5	3
»	Monfalcone	14	3	31	7
»	Postumia	—	1		5
»	Sesana	1	—	1	—
»	Tolmino	1	—	4	—
Venezia Triden.	Borgo	—	2	—	13
»	Cles	1	1	1	1
»	Rovereto	1	—	1	1
»	Trento	—	1	—	2
		23	10	43	33
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	1	3	1
»	Merano	1	—	1	—
»	Trento	—	2	—	2
		3	3	5	3
Rabbia					
Venezia Giulia	Tolmino	—	1	—	1
Rogna.					
Venezia Trident.	Merano	—	1	—	5
»	Silandro	1	—	4	—
»	Tione	—	1	—	4
		1	2	4	9

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	10	33	76
Malattie infettive dei suini	4	6	8
Rabbia	1	1	1
Rogna	3	3	3
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 37).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 789 — Data della ricevuta: 28 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Le Grazie Lucrezia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 3, consolidato 3 0[0, senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 giugno 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 31 maggio 1922	al 10 giugno 1922
Cassa (Specie metalliche)	939.192.000	938.927.000
Portafoglio su piazze italiane	4.320.010.000	4.316.614.000
Anticipazioni	3.054.757.000	2.754.151.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	659.005.000	667.887.000
Circolazione	13.448.828.000	13.349.174.000
Debiti a vista	886.708.000	835.556.000
Depositi in C[C[fruttifero	990.802.000	967.241.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.48 0[0	20.69 0[0

AVVISO

Rilascio di una nuova serie di cedole alle obbligazioni emesse per le ferrovie del Tirreno di serie C.

Col distacco della cedola n. 60 (scadenza 1° luglio 1922), rimanendo prive di cedole le obbligazioni unitarie e quintuple emesse [in] forza del R. decreto 7 agosto 1892, n. 417, in conseguenza della [legg]e 30 marzo 1890, n. 6751, per le ferrovie del Tirreno, cioè per [le l]inee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e della marina di Catanzaro [allo s]tretto Veraldi, relative alla serie C, è stato stabilito di unire [alle m]edesime un nuovo foglio di 30 cedole, da quella n. 61 (sca[denza] 1° gennaio 1923) a quella n. 90 (scadenza 1° luglio 1937).

Si avvertono pertanto i possessori di tali titoli che per ottenere il nuovo foglio di cedole potranno, a cominciare dal 1° agosto 1922, presentare i titoli stessi privi di cedole direttamente a questa Direzione generale per la provincia di Roma e per le altre Provincie alle sezioni di R. tesoreria (presso gli stabilimenti della Banca d'Italia) nei capoluoghi di Provincia, descritti per taglio in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta in modo chiaro dal richiedente col suo nome, cognome, paternità e domicilio.

L'ufficio cui verranno presentati i titoli ne rilascerà ricevuta, munita del proprio bollo e l'esibitore dovrà conservarla per restituirla all'atto del ritiro dei medesimi, muniti del nuovo foglio di cedole.

Roma, giugno 1922.

Il capo divisione
BORGIA.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto, in data 30 gennaio 1922, col quale fu bandito il concorso all'ufficio di direttore del R. Osservatorio Vesuviano di Napoli con scadenza al 30 giugno 1922;

Decreta:

I termini di scadenza del detto concorso, sono prorogati al 31 dicembre 1922.

Roma, 15 giugno 1922.

Il ministro
ANILE.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364, che autorizza l'apertura dei concorsi per coprire i posti vacanti nei ruoli organici delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

DECRETA:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio di L. 9000, alla Cattedra di economia rurale, estimo e contabilità agraria, presso il R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta legale da L. 2, non più tardi del 30 settembre 1922, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica, ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari: sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari, solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione de documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 giugno 1922.

Il ministro
BERTINI.

MINISTERO della istruzione pubblica

CONCORSO a posti gratuiti nei convitti nazionali per giovani delle nuove Provincie ed ex-profughi di guerra.

In esecuzione del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101, è aperto il concorso per il conferimento di 14 posti di studio gratuiti nei Convitti nazionali.

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovinetti di scarsa fortuna che non abbiano meno di 7 anni e non superata l'età di 12 anni al 30 settembre 1922. Dal requisito dell'età sono in ogni caso dispensati i giovani che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunni dei Convitti nazionali.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età:

a) ai giovanetti resi inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione nei Convitti nazionali;

b) agli orfani di militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) ai figli di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra, o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

I figli di coloro che, pur essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sugli altri aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopraindicata.

4. I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero della istruzione pubblica - Direzione generale scuole medie - Div. 7ª, non più tardi del 31 agosto 1922:

a) la domanda in carta legale da L. 2, nella quale sia specificato il convitto presso il quale il giovanetto intenda godere il posto;

b) l'atto di nascita (legalizzato);

c) il certificato di sana costituzione fisica (legalizzato).

Per i giovanetti resi inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica, dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare, e in esso dovranno essere specificatamente indicate e descritte le infermità dell'aspirante;

d) il certificato di buona condotta, rilasciato dal capo dell'Istituto da cui il giovanetto proviene, o dal sindaco, per i giovanetti provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se il giovanetto proviene da un Convitto nazionale, dal rettore del Convitto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1921-1922 con lo specchietto dei voti riportati;

f) la dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

g) il certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) certificato da cui risultino le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

Tutti i documenti sopraindicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dagli orfani di guerra che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie di cui al n. 9 del presente avviso.

5. I giovanetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare l'atto di nascita ed il certificato di sana costituzione fisica.

6. Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il 31 agosto 1922.

7. I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto, se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

8. I giovanetti che otterranno il conferimento di un posto di studio nei convitti nazionali godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nel Convitto presso il quale il posto è stato concesso.

9. I giovanetti cui sarà conferito uno dei posti gratuiti indicati nel presente avviso, saranno tenuti, qualora la famiglia non intenda provvedere direttamente, al pagamento delle spese personali di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, letto, ecc.) che variano tra le L. 2000 e le 2500 lire.

Saranno tenuti altresì al pagamento della quota fissa e delle spese accessorie annuali (libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc.). Essi infine dovranno uniformarsi circa il godimento del posto, a tutte le norme vigenti per i convitti nazionali.

10. Il Ministero si riserva il diritto di assegnare il vincitore di un posto gratuito ad un convitto nazionale diverso da quello per il quale il giovane ha concorso.

11. Agli effetti del presente concorso i semiconvittori sono equiparati ai convittori.

Roma, 19 giugno 1922.

Per il ministro
LO PIANO.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.